

« Art. 13. I superiori ed amministratori delle case religiose e delle corporazioni e congregazioni regolari e secolari e dei conservatorii o ritiri, e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, la esistenza dell'ente e dei membri che a questo appartengono al momento della soppressione, indicando la data della professione o dell'assunzione in servizio e l'età di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti.

« Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente legge.

« Il rifiuto, il ritardo dall'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o lo occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle case religiose, congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell'assegnamento della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti leggi. »

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana-Calatabiano propone che l'ultimo comma di quest'articolo, dopo le parole *a carico dei contravventori e dei complici*, sia modificato così:

« Si potrà aggiungere secondo la gravità dei casi la pena della perdita, ecc., *come nell'articolo.* »

L'onorevole Majorana-Calatabiano ha la parola.

MAJORANA-CALATABIANO. Mi valgo della facoltà di parlare, unicamente per dichiarare che ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato quest'emendamento, pongo ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

MACCHI, segretario. (Legge):

« Art. 14. Indipendentemente alle denunce indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del pretore o di un suo delegato, e, in mancanza del medesimo, del sindaco, o suo delegato. »

(È approvato.)

« Art. 15. Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come agenti di una pubblica amministrazione. L'attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle leggi penali vigenti. »

(È approvato.)

« Art. 16. Sorgendo contestazioni sull'applicazione della legge o delle leggi a qualche corpo od ente morale e sulla devoluzione e divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al demanio fino a che queste contestazioni non siano definitivamente risolte dai tribunali competenti. »

PRESIDENTE. Il deputato Cordova ha facoltà di parlare.

CORDOVA. Giusta la raccomandazione fatta dall'onorevole Lanza, io non prendo la parola che per una proposta. Non l'avrei altrimenti presa. Quest'articolo mi pare di una fiscalità veramente esagerata, ed è la ragione per cui pregherei la Camera o di votarne la soppressione, o la modificazione nel senso che vado ad indicare.

Come sanno, la disposizione dell'articolo consiste in questo che, sorgendo litigi sull'applicazione della legge o delle leggi a qualche corpo od ente morale, o sulla devoluzione e divisione dei beni, il possesso di questi beni sarà sempre dato al demanio, fino a che quelle contestazioni non siano definitivamente risolte dai tribunali competenti.

Non so veramente quale estensione si intenda dare all'articolo dai proponenti, ma so che ne potrebbe avere una veramente pericolosa e che potrebbe riuscire sovversivo di tante garanzie che il diritto comune accorda ai privati, agli enti morali, a tutti coloro che possono litigare, della garanzia della conservazione dell'oggetto litigioso, di quelle della determinazione dello stato possessionale prima che sia pregiudicato il fondo del dritto, della garanzia del possesso finchè il litigio petitorio non sia intieramente esaurito. Tutte queste garanzie possono essere compromesse dall'articolo colle parole *non siano definitivamente risolte dai tribunali competenti.*

Il *definitivamente* nel linguaggio rituale ordinario si prende in opposizione a interlocutoriamente e preparatoriamente; ma in questo senso non ci può esser proposta quella parola dalla Commissione, perchè non potrebbe concordare col *risolte*, dappoichè le determinazioni interlocutorie o preparatorie niente risolvono intorno alla contestazione di un possesso; quindi il *definitivamente* si deve intendere, e prima: sin che non sia pronunziata una sentenza definitiva.

Ma vi è di più; temo che la Commissione nel progetto di legge abbia inteso di voler mantenere una specie di privilegio a favore del demanio, dandogli il possesso di quei beni su cui sorge contestazione, sino a che non sia determinato un giudicato irreparabile, vale a dire finchè non siano corsi tutti gli stadii del giudizio di prima, di seconda e di terza istanza.

Signori, una disposizione simile, se io ben ricordo, perchè posso bene ingannarmi non avendo riscontrato ora quelle leggi nella presente occasione, non l'ho letta nella legge francese rivoluzionaria del 1790, non l'ho letta nei decreti abbastanza rivoluzionari dell'impero